

SUPSI

Lavori di tesi MAS in Tax Law

Art. 26 cpv. 5 Modello OCSE nelle convenzioni elvetiche “riviste” o “nuove” per evitare le doppie imposizioni: possibilità di ottenimento di informazioni contenute nella documentazione anti-riciclaggio



Luogo

SUPSI

Palazzo E, Aula 111

CH-6928 Manno

Data e orario

Mercoledì 24 aprile 2013

18.00-19.00

Lo scambio di informazioni in materia fiscale ha assunto un ruolo sempre più determinante nella lotta ai cosiddetti “paradisi fiscali”. Nel marzo 2009 il Consiglio federale ha voluto modificare l’atteggiamento svizzero, aprendosi alla trasmissione delle informazioni anche in materia tributaria. L’analisi svolta nell’ambito del MAS in Tax Law ha voluto rilevare un aspetto che non è spesso considerato dalla carta stampata, ossia che le nuove normative possono essere applicate anche per reperire informazioni non esclusivamente bancarie, come ad esempio la documentazione anti-riciclaggio.

Lo scambio di informazioni in materia fiscale ha assunto un ruolo sempre più determinante nella lotta ai cosiddetti “paradisi fiscali”. Esso è divenuto il tema più scottante delle agende politiche dei governi degli Stati industrializzati e l’obiettivo principale delle iniziative lanciate dalle organizzazioni internazionali. In seguito alla crisi economica del 2008 e ai noti scandali finanziari recenti che hanno coinvolto giurisdizioni da sempre restie a scambiare informazioni, la comunità internazionale degli Stati si è determinata come non mai a dichiarare guerra alle giurisdizioni non cooperative e a diffondere il cosiddetto “standard” internazionale in materia di trasparenza e di scambio di informazioni. A tal riguardo basti pensare alle notizie di questi giorni in merito all’applicazione della normativa americana FATCA e alla nuova prassi del Granducato del Lussemburgo. Fra le giurisdizioni considerate essere non cooperative la Svizzera era sicuramente nota per la sua posizione restrittiva. Tuttavia nel marzo 2009 il Consiglio federale ha voluto modificare

l’atteggiamento svizzero significando una sostanziale apertura alla trasmissione delle informazioni anche in materia tributaria, decidendo di conformarsi agli standard sullo scambio di informazioni del Modello OCSE. In particolare la Svizzera ha deciso di adottare l’art. 26 del commentario rivedendo alcune convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Oltre alla revisione delle CDI per garantire la messa in esecuzione interna delle pattuizioni convenzionali, è entrata in vigore nel febbraio 2013 la Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) che disciplina le condizioni per la concessione dell’assistenza amministrativa e la relativa esecuzione. Se allo stato attuale è difficile valutare quali saranno le implicazioni empiriche di questa nuova politica fiscale che già ora mostra i primi segni di incertezza e criticità fra gli operatori del settore, l’analisi svolta nell’ambito di un lavoro di tesi del Master of Advanced Studies in Tax Law ha voluto rilevare un aspetto che non è spesso considerato

dalla carta stampata. Difatti, se da un lato i media rilevano quotidianamente le conseguenze, perlopiù negative, per il settore bancario con l’introduzione dell’assistenza internazionale in materia fiscale (non da ultimo le novità di interpretazione dell’art. 26 secondo il commentario OCSE), pochi rilevano che le stesse normative possono essere applicate anche per reperire informazioni non esclusivamente bancarie in possesso di intermediari finanziari elvetici, come ad esempio la documentazione anti-riciclaggio. Documentazione, quella anti-riciclaggio, che ai sensi della legge anti-riciclaggio (LRD), servirebbe solo ai fini di un’indagine dell’Autorità penale e che quindi non è in principio disponibile alle autorità fiscali elvetiche. Tuttavia l’art. 26 delle nuove o riviste CDI potrebbe aprire le porte alle autorità fiscali estere anche a quelle informazioni che in patria si ritengono essere riservate.

Relatore

Nicola Franchini
Master of Advanced Studies SUPSI
in Tax Law, Responsabile area
fiscale svizzera presso Talenture
Advisory SA, Lugano

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati,
consulenti fiscali, consulenti bancari
e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale
di aziende pubbliche e private,
persone interessate alla fiscalità.

Termine di iscrizione

Entro lunedì 22 aprile 2013

Costo

Gratuito

Informazioni amministrative

SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Luogo

SUPSI
Palazzo E, Aula 111
CH-6928 Manno

Data e orario

Mercoledì 24 aprile 2013
18.00-19.00

FIDUCIARI | SUISSE



**Art. 26 cpv. 5 Modello OCSE nelle convenzioni elvetiche
"riviste" o "nuove" per evitare le doppie imposizioni**

iscrizione da inviare
entro **lunedì 22 aprile 2013**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma